

RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITÀ O LESIONI
CONTRATTE IN SERVIZIO ISTITUZIONALE O DELL'AGGRAVAMENTO DELLE STESSE PATOLOGIE

(A cura del Mar. CONTI Venanzio della Sezione ANC di Pescara)

- a) la domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o l'aggravamento di una infermità, deve essere presentata entro 6 mesi dall'insorgenza;
- b) contestualmente all'istanza deve essere richiesta la concessione dell'equo indennizzo;
- c) entro 2 anni dalla cessazione del servizio va chiesta la concessione della p.p.o. altrimenti la decorrenza viene fissata sotto la data della presentazione della domanda anziché da quella del congedo (la domanda va presentata comunque, in ogni caso, entro i 5 (cinque) anni dalla data del congedo);
- d) con la domanda devono essere richiesti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- e) i Comandi Intermedi quando istruiscono una pratica volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione, devono aver cura di mettere bene in evidenza nel rapporto informativo la causa ovvero la concausa efficiente e determinante (art. 64 - 3° comma del T.U. 1092/1973). A questo punto si suggerisce al militare di enunciare già nell'istanza la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, non in forma generica;
- f) le domande potranno essere presentate all'Amministrazione presso la quale l'interessato ha svolto l'ultimo servizio che, a sua volta, provvederà a inviarle al competente organo ministeriale;
- g) qualora il Comitato per la Verifica della Dipendenza da Causa di Servizio, con sede in via Rodolfo Lanciani, 11 - 00162-Roma, non dovesse riconoscere le infermità o le lesioni dipendenti da causa di servizio, non accettare il giudizio di I grado, ma andare in appello in II grado o successivamente aprire un contenzioso, anche senza il supporto legale, presso la Corte dei Conti competente per territorio di giurisdizione, sempre che l'interessato sia in possesso di documenti probatori da esibire o avere la possibilità di indicare situazioni veramente accadute che comprovino l'insorgenza delle patologie che danno corso alla causa ed effetto;
- h) quando si presenta una domanda volta ad ottenere la concessione della p.p.o., non chiedere contestualmente il riconoscimento di altra infermità, altrimenti le istruttorie bilaterali si allungano: prima ottenere la p.p.o., poi chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di altre patologie affinché si possa ottenere il cumulo con l'attribuzione di altra categoria ed altra maggiorata aliquota dell'equo indennizzo;
- i) alla vedova ed agli eredi minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di 1^a categoria, e attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale previsto dall'art. 93 del D.P.R. 29. 12. 1973, n. 1092, di importo pari a quello della pensione di 1^a categoria e dell'assegno complementare previsto dall'articolo 101 (100% più altro 18%) oltre gli aumenti di quell'art. 106, relativi ai figli minori (10%), qualunque sia la causa del decesso (per fatti di mafia e terrorismo esistono altre disposizioni speciali).
Scaduto il termine di tre anni di cui al comma precedente, comincia decorrere la pensione privilegiata di reversibilità al 60%.
- j) per il riconoscimento del sopravvenuto aggravamento di un'infermità già riconosciuta "Sì" dipendente da causa di servizio, non esiste un limite di tempo. La vedova, i figli minori o i figli invalidi civili del de *cuius* possono avanzare domanda anche per il riconoscimento della eventuale concessione dell'interdipendenza tra dette patologie e la morte del congiunto.